

Studi Commerciali Associati

Gaia & Ferrini, Giglietti, Girolomini, Lazzarini, Montemaggi, Semprini

RAG. LUIGI GAIA, R.C., C.T.U.
DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.
DOTT. PAOLO LAZZARINI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.
DOTT. CARLO VINCENZO SEMPRINI, R.C., C.T.U.

RAG.RA MICHELA FILIPPI
RAG.RA MARA MOLARI
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT. DINO BERARDOCCO

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1
47921 - RIMINI (RN)
tel.: (+39) 0541785284
fax: (+39) 0541785830
e-mail: info@stucomas.com
http://www.stucomas.com

Rimini, 14 aprile 2011

A tutti i signori clienti
LORO INDIRIZZI

Oggetto: **CIRCOLARE MENSILE INFORMATIVA N° 4/2011**

Con la presente circolare mensile lo Studio desidera informare ed aggiornare i signori clienti in merito alle novità intervenute di recente in campo amministrativo, contabile e tributario.

Riportiamo di seguito per vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte di altri enti, ricordandovi che lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

FONTI RINNOVABILI

In Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo sulle fonti rinnovabili

È stato pubblicato il decreto che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento è in vigore dal 29 marzo 2011. In particolare, sulla certificazione energetica degli edifici, il decreto prevede due modifiche di rilievo in tema di compravendita e locazione (ai co.2-ter e 2-quater dell'art.6 del D.Lgs. n.192/05), ossia:

- l'inserimento immediato di un'apposita clausola, con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica;
- nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

Sul punto sarà pubblicata un'Informativa di approfondimento sulla Circolare n.5/11.

(D.Lgs. n.28, 03/03/11, G.U. n.71 del 28/03/11 S.O. n.81)

IVA

Chiarimenti sul *reverse charge* nelle cessioni di cellulari e microprocessori

Dal 1° aprile 2011 alla cessione di telefoni cellulari e di componenti dei personal computer (microprocessori) si applica il meccanismo del *reverse charge*, pertanto il soggetto tenuto al versamento dell'Iva per effetto dell'inversione contabile è l'acquirente. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il *reverse charge* sui telefoni cellulari non si applica né nelle cessioni al dettaglio né quando la cessione dell'apparecchio è accessoria alla fornitura del "traffico telefonico". Inoltre, l'inversione contabile non si estende agli accessori dei telefoni cellulari se ceduti separatamente dall'operazione principale di cessione del telefono cellulare. Per quanto riguarda la cessione di tutti i "dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione", l'inversione contabile si applica anche nelle cessioni di beni destinati ad essere installati in apparati analoghi ai personal computer, quali ad esempio i server aziendali.

Sul punto vedasi anche l'Informativa di approfondimento sulla Circolare n.3/11.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.36, 31/03/11)

SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE

Possibile presentare la documentazione ancora in via cartacea

È stata concessa una moratoria per i Comuni che ancora non hanno messo a regime la sola modalità di invio telematico allo Sportello unico per le attività produttive (Suap), in attuazione dell'impresa in un giorno. La richiesta di un periodo di tolleranza è arrivata dall'Anci. Per i Comuni che non sono in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, quindi, permane la possibilità di presentare la documentazione in modalità cartacea.

(Ministero dello Sviluppo Economico e Semplificazione Normativa, Circolare, 25/03/11)

CONTRATTI

Come distinguere il *factoring* dal recupero crediti

L'attività di *factoring*, avendo natura eminentemente finanziaria, deve essere distinta dall'attività di recupero crediti e gode dell'esenzione Iva. L'Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che per stabilire il corretto regime impositivo da applicare si debba individuare di volta in volta quale sia la causa del contratto stipulato tra cedente e cessionario e la natura dell'operazione concretamente realizzata: se la causa del contratto consiste nell'ottenere da parte del prestatore una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, l'operazione è da qualificare come recupero crediti e, come tale, imponibile ai fini Iva. Di contro, qualora il creditore, con la stipula di un contratto di *factoring*, voglia ottenere un finanziamento, per il quale paga una commissione che si configura come un pagamento di interessi (essendo solitamente quantificata in una percentuale dell'ammontare dei crediti ceduti), allora appare evidente che il *factoring* costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da Iva. A tal fine, nella risoluzione viene fornito un elenco non esaustivo dei possibili criteri di distinzione delle due fattispecie.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.32, 11/03/11)

RIFIUTI

Comunicazione annuale tramite MUD / SISTRI

Il Ministero dell'Ambiente ha chiarito le modalità con cui adempiere alla comunicazione annuale relativa ai rifiuti. In attesa che il SISTRI sostituisca definitivamente il MUD quale unico strumento telematico per la tracciabilità dei rifiuti, il D.M. del 17 dicembre 2009, istitutivo del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ha previsto a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti, delle imprese ed enti che ne effettuano operazioni di recupero e di smaltimento che erano tenuti a presentare il MUD, l'obbligo di

comunicare al SISTRI determinate informazioni. I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione degli stessi senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010. Le informazioni relative all'anno 2010 devono essere comunicate entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011, secondo le modalità illustrate nella circolare.

(Ministero dell'Ambiente, Circolare n.6774, 02/03/11)

IRPEF

Pignoramento presso terzi con ritenuta di acconto al 20%

Con una serie di esempi, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle procedure da seguire per applicare l'acconto Irpef del 20% sui pagamenti eseguiti attraverso il pignoramento presso terzi. Si pensi al caso di un professionista che vanta un credito nei confronti di un cliente privato. Se il credito stesso viene soddisfatto grazie a una sentenza di condanna del debitore che comporta il pignoramento delle somme presenti su un conto corrente, l'istituto di credito deve operare la trattenuta sugli importi assegnati al professionista. Restano fuori dal campo di applicazione della ritenuta gli assegni versati periodicamente per il mantenimento del coniuge. In base al diritto di famiglia, infatti, queste somme godono di una forma di tutela più immediata ed efficace rispetto a quella prevista, in generale, per il recupero e l'attuazione dei crediti, in virtù della speciale delicatezza degli interessi giuridici coinvolti.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.8, 02/03/11)

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Cause di decadenza in caso di agevolazione concessa a più eredi o donatari

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato i casi in cui si decade dal beneficio previsto dalla L. n.342/00, che prevede, per il trasferimento di un immobile oggetto di successione o donazione, l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale a favore di tutti gli eredi o donatari, a patto che almeno uno di loro possieda i requisiti per usufruirne. In caso di falsa dichiarazione decade dal beneficio fiscale per la prima casa non solo il dichiarante ma tutti i soggetti coinvolti nella successione o nella donazione. Le sanzioni, invece, si applicano soltanto a chi ha erroneamente dichiarato il possesso dei requisiti. Negli altri casi di decadenza, cioè quando la residenza non viene trasferita entro 18 mesi oppure quando la casa viene venduta nei 5 anni, senza riacquisto di un altro immobile nei 12 mesi successivi, la maggiore imposta è richiesta unicamente al dichiarante che allo stesso modo deve versare le relative sanzioni.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.33, 15/03/11)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI FEBBRAIO 2011

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2011, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 101,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,3%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di febbraio 2011 è pari 0,769960.

(Istat, Comunicato, 16/03/11)

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CREDITI IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la circolare n.13/E dell'11 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti ufficiali in tema di divieto alle compensazioni orizzontali di crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di importo superiore ad €1.500.

Facciamo quindi seguito alla precedente informativa per riepilogare i tratti essenziali di questa nuova ed importante disciplina, dando anche conto dei chiarimenti intervenuti.

ARGOMENTO	CHIARIMENTI
Natura del limite di €1.500	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Tale limite è da intendersi come assoluto; pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore rispetto alle somme iscritte a ruolo e scadute non potrà essere effettuata compensazione alcuna fino a che non si provvederà al pagamento del debito (ovvero ad un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia). ➔ Nel periodo compreso tra l'1/01/11 ed il 18/02/11 era comunque possibile compensare i crediti erariali in presenza di ruoli scaduti per importi superiori ad €1.500, a patto che il contribuente mantenesse a presidio degli importi scaduti un credito almeno di pari importo.
Tributi cui sono applicabili le disposizioni	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Rilevano ai fini della disciplina in commento: <ul style="list-style-type: none"> - Imposte dirette e relative ritenute alla fonte, a titolo d'imposta ed a titolo d'acconto; - Imposte sostitutive delle precedenti - Irap; - Addizionali ai tributi diretti; - Iva; - Altre imposte indirette (ad esempio l'imposta di registro). ➔ Sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "Erario" del modello F24.
Tipologia di compensazioni interessate	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Il divieto di effettuare compensazioni in presenza di ruoli scaduti per importi superiori ad €1.500 riguarda esclusivamente le cd. compensazioni "orizzontali" (o "esterne"). Pertanto, le compensazioni effettuate nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio: Iva con Iva, Ires con Ires, ...) restano escluse dal predetto divieto, e ciò indipendentemente dal fatto che la compensazione venga esposta, o meno, nel modello F24.
Presenza di contestazioni pendenti e provvedimenti di sospensione	<ul style="list-style-type: none"> ➔ In caso di pendenza di ricorso l'eventuale compensazione non è immediatamente sanzionabile, bensì le sanzioni saranno applicate a posteriori nel caso in cui il giudizio risultasse a favore dell'ente impositore. ➔ Per "contestazione pendente" si deve intendere qualsiasi controversia riguardante il ruolo; di fatto, le contestazioni rilevanti sono da intendersi sia l'impugnazione della stessa cartella che l'impugnazione degli atti che hanno poi fatto scaturire il ruolo (come ad esempio gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione). ➔ La preclusione alle compensazioni non opera in presenza di ruoli per i quali sia in atto una sospensione.
Presenza di importi a ruolo rateizzati	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata (successiva alla prima) il piano di rateazione risulterebbe ancora in essere, e solo l'importo della rata non onorata concorrerebbe al fine del computo del raggiungimento della

	<p>soglia di €1.500; pertanto, se la singola rata, ovvero la singola rata sommata ad eventuali altri ruoli scaduti, non supera € 1.500 non scatterebbe il divieto alle compensazioni; in caso contrario, scatterebbe il divieto di compensazioni, pur in presenza della rateazione.</p> <p>➔ Se il mancato pagamento a scadenza riguarda due rate - ovvero la prima rata - verrebbe meno il beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo diverrebbe immediatamente riscuotibile, ed ai fini della verifica del superamento di €1.500 concorrerebbe l'intero importo residuo del debito non pagato.</p>
Individuazione degli importi a ruolo	<p>➔ Vanno considerati gli interi importi risultanti dalla cartella scaduta, e, in presenza di più di un ruolo scaduto le somme vanno considerate cumulativamente.</p> <p>➔ Devono essere considerate tutte le cartelle scadute, indipendentemente dalla data di notifica e dalla data di scadenza.</p>
Modalità per sblocco degli eventuali crediti erariali	<p>➔ Gli eventuali crediti erariali potranno essere utilizzati solo dopo aver estinto i debiti scaduti (ovvero dopo un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia) mediante pagamento degli stessi all'agente della riscossione ovvero mediante compensazione attraverso il modello F24 accise.</p>
Modalità compensazione debiti a ruolo	<p>➔ Le compensazioni devono avvenire come stabilito con D.M. del 10 febbraio 2011.</p> <p>➔ Con R.M. n.18/E del 21 febbraio 2011 è stato istituito il codice tributo "RUOL".</p> <p>➔ Nel procedere con la compensazione delle somme iscritte a ruolo, in presenza di differenti ruoli, si dovrà comunicare quale debito si intende estinguere; in assenza di tale precisazione l'agente della riscossione procederà secondo quanto disposto all'art. 31, DPR n.602/73.</p> <p>➔ Attraverso la compensazione possono essere pagate le intere somme iscritte a ruolo, ivi inclusi, ad esempio, i compensi di riscossione e le spese di notifica.</p>
Cartelle non ancora scadute	<p>➔ Sarà possibile pagare attraverso la compensazione di eventuali crediti erariali non solo le cartelle già scadute, ma anche quelle per le quali non sono ancora decorsi i 60 giorni dalla notifica (pagamento tempestivo).</p>
Applicazione sanzioni	<p>➔ Le sanzioni per indebita compensazione non possono essere applicate finché sulla iscrizione a ruolo penda contestazione in sede giurisdizionale o amministrativa; in questo caso, i termini per l'applicazione delle sanzioni decorreranno dal giorno successivo alla definizione della contestazione.</p>
Determinazione delle sanzioni	<p>➔ L'Agenzia delle Entrate afferma che "la sanzione è misurata sull'intero importo del debito, ma trova un limite nell'ammontare compensato".</p> <p>➔ Si segnala che tale conclusione dell'Agenzia pare in netto contrasto con la versione della norma così come modificata in sede di conversione, in base alla quale il tetto della sanzione è pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.</p>
Correlazione con altre disposizioni	<p>➔ Restano ferme le disposizioni recate dall'art. 10, D.L. n. 78/10, circa l'utilizzo dei crediti Iva (preventiva presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito per compensazioni eccedenti €10.000, e apposizione visto di conformità per compensazioni eccedenti €5.000).</p> <p>➔ Resta fermo l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche.</p>

Dopo aver evidenziato in precedente informativa l'articolata procedura per l'attribuzione della delega al professionista ai fini della consultazione *on-line* dell'Estratto Conto di Equitalia, si propone un *fac-simile* di delega per la richiesta dell'estratto conto in forma cartacea (va segnalato che Equitalia rilascia documentazione solo nel caso di presenza di ruoli scaduti).

Ricordiamo, infine, come la verifica della propria posizione in Equitalia sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

IMPOSTA SOSTITUTIVA LEASING IMMOBILIARI: RAVVEDIMENTO E POSSIBILI CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE

Spirato il termine del 31 marzo 2011, entro il quale gli utilizzatori di immobili detenuti in forza di contratto di *leasing* immobiliare in corso al 1° gennaio 2011, hanno provveduto (direttamente, o più frequentemente, in modo indiretto mediante il riaddebito da parte della società di leasing) al pagamento dell'imposta sostitutiva prevista dalla Legge di Stabilità per il 2011, tali soggetti dovranno procedere nell'esercizio 2011 alla corretta contabilizzazione della somma pagata.

Considerato che su questo aspetto nulla si è detto nella recente Circolare esplicativa n.12/E dell'11 marzo 2011 emanata dall'Agenzia delle Entrate, si forniscono le indicazioni che seguono.

Prima di entrare nel merito delle varie tecniche di contabilizzazione dell'imposta sostitutiva si riportano le modalità operative con le quali è possibile ravvedere – trascorsa la scadenza prevista del 31/03/11- il mancato o il carente versamento della stessa.

Ravvedimento dell'imposta sostitutiva


Con la R.M. n.37/E del 31 marzo 2011, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo da utilizzare per il pagamento di sanzioni e interessi, chiarendo quindi le modalità con le quali è possibile sanare eventuali dimenticanze o errori commessi in sede di versamento dell'imposta sostitutiva sui leasing immobiliari in scadenza lo scorso 31 marzo.

In sintesi, il ravvedimento operoso potrà essere effettuato versando contestualmente:

- ➔ l'imposta sostitutiva secondo le modalità telematiche richiamate dal provvedimento datato 4/03/11;
- ➔ con modello F24 la sanzione amministrativa indicando il codice tributo "8930" denominato "*Sanzione amministrativa su imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare di cui all'art.1, co.16, L. n.220/10 m - art. 13, D.Lgs. n. 472/97*";
- ➔ con modello F24 gli interessi indicando il codice tributo "1999" denominato "*Interessi da ravvedimento su imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare di cui all'art. 1, co.16, L. n.220/10 - art. 13, D.Lgs. n. 472/97*".

Sostitutiva pagata dalla società di leasing e riaddebitata all'utilizzatore

È il caso più frequente e può essere avvenuto con due differenti modalità:



Prima di cercare di dare una risposta a tale questione è bene analizzare cosa accadrebbe se l'imposta fosse afferente ad un bene detenuto a titolo di proprietà da parte dell'utilizzatore, e quindi iscritto tra le immobilizzazioni materiali. Secondo il principio contabile OIC 16, il valore di iscrizione nello stato patrimoniale di un bene immobile è dato dal costo di acquisto, aumentato degli eventuali "oneri accessori": tra questi vi rientrano, senza dubbio, le tasse per la registrazione dell'atto. Ciò premesso, è evidente che nel caso della locazione finanziaria non si potrà procedere alla capitalizzazione dell'imposta in quanto il bene non risulta iscritto nell'attivo patrimoniale (salvo i casi di contabilizzazione secondo il principio contabile

internazionale IAS17 che prevedono l'iscrizione del bene in *leasing* nell'attivo immobilizzato ed i corrispondenti canoni a scadere tra le passività).

A questo punto, se si volesse fare in modo di assicurare il medesimo trattamento civilistico riservato ai beni in proprietà, l'unica opzione percorribile pare quella dell'imputazione dell'imposta a conto economico per poi procedere alla ripartizione del costo della sostitutiva lungo la residua durata del contratto mediante la tecnica dei risconti attivi (soluzione preferibile).


Diversamente, si potrebbe considerare l'imposta di competenza dell'esercizio in cui viene sostenuta imputandola direttamente a conto economico, venendosi però a creare un diverso trattamento rispetto al caso del bene in proprietà.

Sostitutiva pagata direttamente dall'utilizzatore

Considerato che l'imposta sostitutiva è stata pagata in un'unica soluzione in quanto non è stata prevista la possibilità di una sua rateazione, tale ipotesi è del tutto assimilabile all'ipotesi di riaddebito integrale da parte della società di leasing.

Anche per questa ipotesi, dunque la soluzione preferibile è quella della ripartizione del costo della sostitutiva lungo la residua durata del contratto mediante la tecnica dei risconti.

Sul versante fiscale si ritiene che la scelta contabile adottata vada ad influenzare direttamente il criterio attraverso cui operare la deduzione ai fini delle imposte sul reddito (Ires o Irpef). Pertanto:



Trattandosi di una questione che impatta sulla tassazione per l'esercizio in corso al 31 marzo 2011, vi daremo conto di eventuali interventi chiarificatori da parte dell'Agenzia delle Entrate.

CEDOLARE SECCA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DA PARTE DI PERSONE FISICHE

L'articolo 3 del D.Lgs. n.23/11, pubblicato sulla G.U. n.67 del 23 marzo 2011, ha introdotto a decorrere dal periodo di imposta 2011 un sistema di tassazione alternativo (c.d. cedolare secca) a quello ordinario per le persone fisiche che affittano immobili ad uso abitativo, al di fuori dall'esercizio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo. Uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il 22 giugno 2011 stabilirà le modalità di esercizio dell'opzione per l'assoggettamento dei redditi da locazione di immobili abitativi (e relative pertinenze) alla imposta sostitutiva del 21% per i contratti di locazione liberi e del 19% per i contratti di locazione concordati.

Presupposti per l'applicazione della cedolare secca

Per quanto attiene ai requisiti del contratto di locazione, lo stesso deve avere ad oggetto immobili ad uso abitativo e loro pertinenze locate congiuntamente all'abitazione. Non è consentito optare per la cedolare secca nel caso di immobile che, seppure catastalmente identificato quale abitazione, è locato per finalità diverse (ad esempio uso ufficio).

Le aliquote dell'imposta sostitutiva devono essere calcolate sul canone di locazione annuo stabilito dal contratto (sul 100% del canone annuo, senza alcuna riduzione), con le seguenti misure:

21%	➔	per i contratti liberi;
19%	➔	per i contratti a canone concordato relativi ad immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Il regime opzionale di tassazione della cedolare secca per i redditi fondiari da locazione di immobili ad uso abitativo del periodo di imposta 2011 può essere scelto qualora la persona fisica proprietaria o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile locato effettui preventivamente due comunicazioni:

- ➔ eserciti l'opzione per l'applicazione della cedolare secca mediante l'invio di una comunicazione con le modalità che verranno stabilite (il provvedimento definirà anche il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva per il 2011);
- ➔ con lettera raccomandata informi il conduttore che il locatore opterà per la tassazione sostitutiva del reddito da locazione e, in tal modo, rinuncerà ad esercitare la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone di locazione contrattualmente previsto per tutto il periodo di validità dell'opzione.

La nuova cedolare secca sostituisce le seguenti imposte:

- ➔ Irpef;
- ➔ Addizionale comunale e regionale Irpef;
- ➔ Imposta di registro e di bollo dovuta sul contratto;
- ➔ Imposta di registro e di bollo sulla risoluzione e sulla proroga del contratto.

Rimane l'obbligo di effettuare la registrazione del contratto di locazione, mentre non andrà più effettuata, in caso di opzione, la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.12 del D.L. n.59/1978 (c.d. "comunicazione cessione fabbricati").

Analisi della convenienza per l'applicazione della cedolare secca

Non esistono formule matematiche che possano risolvere in via definitiva la valutazione di convenienza in merito all'opzione per la cedolare secca. In particolare, i principali elementi da tenere in considerazione sono:

- ▶ il livello di reddito complessivo posseduto dal contribuente e, quindi, la sua aliquota Irpef marginale;

- ▶ la presenza di altri redditi da assoggettare a tassazione ordinaria oltre a quelli derivanti dalle locazioni abitative;
- ▶ la spettanza di detrazioni, deduzioni di imposta o ritenute di acconto, in particolar modo se i redditi da locazione sono rilevanti rispetto al reddito complessivo;
- ▶ il risparmio costituito dal venir meno delle imposte di registro e di bollo;
- ▶ la perdita economica costituita dalla rinuncia agli aumenti del canone relativi all'inflazione.

Qualora il reddito da locazione sottratto al regime ordinario rappresenti una componente che si somma ad altri redditi posseduti dal contribuente stesso (redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, redditi di impresa, ecc.) la convenienza per la tassazione del reddito da locazione con il regime della cedolare secca è sempre maggiore quanto più alta è l'aliquota Irpef marginale per scaglioni di reddito. Per un reddito complessivo modesto (inferiore ad € 15.000), risulta, invece, vantaggiosa l'aliquota Irpef reale gravante sull'importo pari all'85% del canone di locazione annuo per i contratti liberi. Negli altri casi, è opportuno effettuare un calcolo analitico di convenienza economica.

LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER GLI IMMOBILI STORICI

Con la recente R.M. n.28/E del 9 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi nel caso di fabbricati ai quali è stato apposto un vincolo da parte delle autorità in quanto si tratta di immobili provvisti di un particolare pregio architettonico, storico o artistico.

Tralasciando il merito del chiarimento, che riguarda questioni compilative dei modelli dichiarativi, l’occasione è propizia per ricordare alla gentile clientela quali siano le agevolazioni previste ai fini Irpef (ve ne sono anche altre, anche se meno rilevanti, in altri settori impositivi) per i fabbricati vincolati.

L’Agevolazione

L’articolo 11, comma 2, della L. 413/91 prevede che:

“In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.”

L’agevolazione si articola come segue. Occorre calcolare una c.d. **“rendita figurativa”**, determinata mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Tale rendita, inferiore a quella catastale (spesso anche in maniera rilevante), nel caso di immobile a disposizione del contribuente viene utilizzata in luogo della rendita catastale per la determinazione del reddito fondiario.

In realtà, detta agevolazione esplica in maniera evidente i propri effetti benefici quando l’immobile vincolato è oggetto di locazione: già con la C.M. n.2/E/06 l’Agenzia delle Entrate confermò l’applicazione di tale agevolazione anche con riferimento agli immobili locati.

In particolare, il beneficio si traduce nella tassazione di un valore (rendita figurativa) che perlopiù è di poche centinaia di euro a fronte di un canone di locazione effettivamente percepito che normalmente è di diverse migliaia di euro (se non addirittura di decine di migliaia di euro, ricordando che tali fabbricati hanno un valore – e quindi un canone richiesto per il loro utilizzo – normalmente molto elevato).

ESEMPIO

Mario Rossi possiede un’abitazione vincolata nel centro di Mantova, che dà in locazione:

- ➔ dati catastali: A/2 classe 3 vani 6 rendita €852,15;
- ➔ rendita figurativa calcolata per tale immobile: €151,84;
- ➔ canone di locazione annuo: €12.000.

Se il fabbricato non fosse vincolato, l’importo tassabile sarebbe pari ad €10.200 (canone al netto della deduzione forfettaria pari al 15%). Poiché l’immobile è vincolato nella dichiarazione di Mario Rossi l’immobile sarà tassato sul reddito figurativo pari ad €152.

Verifica del vincolo

L’immobile vincolato è censito al Catasto dei Fabbricati al pari di qualsiasi altro immobile: quindi non si ottiene alcuna informazione dalla lettura della visura catastale. Tali immobili hanno ricevuto un esplicito riconoscimento del loro particolare pregio culturale attraverso l’apposizione di un vincolo che viene notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile e annotato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari al fine di farlo valere nei confronti di qualsiasi successivo avente causa. Per verificare l’esistenza di detto vincolo occorre effettuare un’interrogazione presso l’archivio della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Occorre però prestare attenzione alla tipologia di vincolo. La disciplina relativa ai beni culturali è stata oggetto di una sensibile evoluzione: la L. n.1089/39 è stata oggetto di due successive modificazioni in tempi non remoti, dapprima con il D.Lgs. n.490/99, poi sostituito dal D.Lgs. n.42/04. Il fatto che la norma

agevolativa faccia ancora riferimento alla versione più datata del Testo Unico dei beni artistici certo non aiuta ad individuare quali siano i beni interessati; è però possibile proporre alcune riflessioni. In particolare, il D.Lgs. n.42/04 distingue le tipologie di vincoli che possono essere apposti agli immobili:

vincolo diretto		è apposto dallo Stato ad un determinato bene al quale viene riconosciuta una specifica rilevanza culturale. Tale vincolo è oggi apposto ai sensi degli artt.12 e 13 del D.Lgs. n.42/04, che hanno sostituito la disciplina precedentemente contenuta nell'art.3 della L. n.1089/39;
vincolo indiretto		non si tratta di un riconoscimento del pregio di un'immobile ma, al contrario, vengono imposte delle limitazioni perché i comportamenti che il contribuente pone in essere non vadano a danneggiare un altro immobile ritenuto meritevole di tutela. Il vincolo indiretto riguarda i fabbricati che trovano nei pressi di beni monumentali, in modo tale che venga salvaguardato il contesto nel quale l'immobile principale è ubicato. Il contribuente non viene interessato dalle limitazioni perché l'Amministrazione Pubblica è interessata all'immobile specifico ma, invece, per evitare che possa essere recato pregiudizio ad un contiguo bene di rilievo culturale. Tale vincolo è oggi previsto dall'art.45 e ss. del D.Lgs. n.42/04, che hanno riformato quanto già in precedenza contenuto nell'art.24 della L. n.1089/39.

Ora, poiché la disciplina che reca l'agevolazione fiscale richiama esclusivamente l'art.3 della L. n.1089/39, non pare dubbio il fatto che essa possa riferirsi al **solo vincolo diretto sull'immobile**.

Pertanto: allorquando si ha a che fare con un immobile vincolato, occorre verificare con cura che tipo di vincolo è stato apposto sull'immobile, onde evitare di applicare indebitamente l'agevolazione ad immobili che non ne hanno diritto.

VERIFICA DELLA SCADENZA TRIMESTRALE PER INTRASTAT E BLACK LIST

Con la conclusione del primo trimestre 2011, si coglie l'occasione per ricordare alla gentile clientela di verificare la periodicità di due adempimenti legati alla verifica delle operazioni poste in essere con operatori economici comunitari (modello Intrastat) e con operatori economici stabiliti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata previsti dai D.M. 4/05/99 e D.M. 21/11/01 (comunicazione *black list*). Si tratta di regole già precedentemente segnalate, ma che si ritiene opportuno rammentare.

Si invitano pertanto tutti i clienti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato l'ammontare trimestrale delle operazioni** poste in essere con tali soggetti, verificando di non aver superato le soglie che comportano il **passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile**, provvedendo di conseguenza ad adeguare la scadenza di presentazione.

Di seguito si riepilogano le regole per la verifica della periodicità di entrambi tali adempimenti, invitando a prestare particolare attenzione in quanto le regole, sebbene possano a prima vista sembrare identiche, in realtà presentano non poche differenze.

La periodicità di presentazione dei modelli Intrastat

La presentazione degli elenchi Intrastat deve avvenire con cadenza mensile o trimestrale, a seconda del rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 22/02/10: l'invio deve essere effettuato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente.

I requisiti per poter inviare i modelli con cadenza trimestrale anziché mensile consistono nel non avere superato, nel trimestre in corso e nei 4 precedenti (quindi tenendo conto anche delle operazioni poste in essere nel 2010), la soglia di un ammontare trimestrale di cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (o di acquisti di beni e di prestazioni di servizi intracomunitari) pari ad €50.000,00, limite da valutare singolarmente per ciascuna delle due tipologie di operazioni (beni e servizi).

Qualora tali requisiti non siano rispettati, anche in uno solo dei trimestri menzionati, l'obbligo di presentazione per diventa mensile. A titolo esemplificativo, in caso di operazioni attive intracomunitarie:

- ➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €45.000,00 e prestazioni di servizi per €35.000,00 non determina il superamento della soglia;
- ➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €55.000,00 e prestazioni di servizi per €5.000,00 determina il superamento della soglia.

È possibile avere periodicità diverse di presentazione per il modello INTRA-1 relativo alle cessioni intracomunitarie e per il modello INTRA-2 relativo agli acquisti intracomunitari, a seconda del mancato rispetto dei requisiti per la periodicità trimestrale relativamente alle sole cessioni o ai soli acquisti. Resta salva la facoltà dei contribuenti che rispettano le soglie degli €50.000,00 di optare, comunque, per l'invio mensile dei modelli.

Per i contribuenti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, l'obbligo di presentazione dei modelli Intra è mensile.

La norma precisa, inoltre, che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia degli €50.000,00, devono presentare l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello di superamento.

ESEMPIO

Un contribuente ha il requisito per presentare trimestralmente entrambi i modelli INTRA1 e INTRA2 per l'anno 2011. Nel corso del primo trimestre ha effettuato acquisti intracomunitari di beni e cessioni intracomunitarie di beni per i seguenti ammontari (si ipotizza non siano effettuate prestazioni di servizi intracomunitarie):

- ▶ Gennaio 2011: acquisti €20.000 vendite €32.000;
- ▶ Febbraio 2011: acquisti €15.000 vendite €21.000;
- ▶ Marzo 2011: acquisti €17.000 vendite €18.000.

Per quanto riguarda il modello INTRA1 relativo alle vendite, con riferimento al primo trimestre 2011 dovevano essere effettuati i seguenti invii:

- ➔ modello trimestrale con scadenza 25 marzo 2010 per quanto riguarda le operazioni di gennaio e febbraio;
- ➔ modello mensile con scadenza 25 aprile 2010 per quanto riguarda le operazioni di marzo. A decorrere dal mese di marzo, l'obbligo di invio telematico del modello INTRA1 diventa mensile.

Per quanto riguarda il modello INTRA2 relativo agli acquisti, nel corso del primo trimestre 2011 occorre effettuare un unico invio per quanto riguarda le operazioni di gennaio, febbraio e marzo (scadenza 25/04/11). A decorrere dal mese di aprile l'obbligo di invio telematico del modello INTRA2 diventa mensile (la soglia di €50.000 viene superata nel corso del mese di marzo).

La periodicità di presentazione della comunicazione *black list*

Il modello può essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di €50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l'obbligo di presentazione mensile.

A titolo esemplificativo, in caso di operazioni con soggetti *black list*:

- ➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €45.000, prestazioni di servizi rese per €35.000, acquisti di beni per €25.000 e servizi ricevuti per €48.000, non determina il superamento della soglia;
- ➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €55.000, prestazioni di servizi rese per €5.000, acquisti di beni per €15.000 e servizi ricevuti per €38.000 determina il superamento della soglia.

Il superamento anche in una sola delle categorie comporta il cambiamento di periodicità per l'intero modello, visto che questo è unico per tutte le operazioni.

Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad €50.000. Si considera inizio dell'attività l'attribuzione del numero di partita Iva al soggetto passivo.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile. Tale scelta vale per l'intero anno solare.

Il caso di superamento della soglia di €50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In tal caso, le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi (quindi NON riepilogate in un unico modello trimestrale che avviene nel caso del modello intrastat).

Si ricorda, infine, che il termine di presentazione della comunicazione *black list* è l'ultimo giorno del mese successivo il periodo di riferimento (mese / trimestre). Non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente.

ENTRO IL 30 APRILE VA PRESENTATO IL MODELLO TR PER L'UTILIZZO DEL CREDITO TRIMESTRALE

Il credito Iva può essere utilizzato in compensazione orizzontale o esterna (ossia in occasione del versamento di altri tributi o contributi, come Ires, Irap, contributi previdenziali, ecc.) quando deriva dalla dichiarazione annuale; il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche può essere utilizzato solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni è però possibile sfruttare in credito Iva trimestrale, previa presentazione di un apposito modello in via telematica, denominato del modello TR.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere:

- ➔ il **rimborso** ovvero
- ➔ la **compensazione**

del credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito del quarto trimestre viene chiesto a rimborso o in compensazione attraverso il modello Iva annuale).

È importante ricordare che il modello TR, oltre a consentire l'anticipazione del momento a partire dal quale risulta possibile utilizzare in compensazione il credito Iva, a differenza del credito annuale **NON** prevede la necessità di apporre il **visto di conformità** da parte del professionista, anche se l'importo da utilizzare in compensazione supera € 15.000. La compensazione attraverso il TR richiede pertanto minori verifiche e minori responsabilità, conseguentemente quindi comporta minori costi per i contribuenti.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato il credito Iva periodico** risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti significativi, contattare quindi lo Studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

Modalità presentazione	di	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica ; lo Studio è a disposizione per la presentazione del modello.
Termine presentazione	di	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➔ entro 30/04/10 II trimestre ➔ entro 31/07/10 III trimestre ➔ entro 31/10/10
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	in del	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le regole previste dal D.L. n.78/09: ➔ per <u>crediti non superiori ad €10.000</u> la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR (non dal primo giorno del mese di presentazione, come avveniva in passato); ➔ per <u>crediti Iva superiori ad €10.000</u> la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello.
Visto di conformità		La soglia di €10.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). Se ad esempio viene compensato il credito del primo trimestre pari ad €20.000 e viene poi presentato un TR per il secondo trimestre per € 30.000, tutto il credito del secondo trimestre sarà soggetto alle limitazioni della compensazione (occorrerà attendere il 16 di agosto per compensare quest'ultimo credito)
		Come detto precedentemente, il credito trimestrale non è soggetto all'apposizione del visto di conformità.

<p>Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale</p>	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (rimborso o compensazione) del credito trimestrale, sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito annuale.</p> <p>In particolare, ai sensi del co.2 dell'art.38-<i>bis</i> del DPR n.633/72, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie previste dall'art.30, co.3 del DPR n.633/72:</p> <ul style="list-style-type: none">a) aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno);b) operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;c) non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia.d) acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva) dell'art.30, co.3, DPR n.633/72.
--	--

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 APRILE 2011 AL 15 MAGGIO 2011

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile 2011 al 15 maggio 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

30 aprile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione al catasto di fabbricati non dichiarati Scade il termine per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto, ovvero che abbiano subito variazione di consistenza o di destinazione, nonché dei fabbricati che abbiano perduto i requisiti di ruralità.
------------------	---

SCADENZE FISSE

15 aprile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94. ▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. ▪ Ravvedimento versamenti Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 marzo.
16 aprile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. ▪ Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la seconda rata, maggiorando gli importi da versare degli interessi (cod. 1668). ▪ Dichiarazioni d'intento Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento

	<p>ricevute nel mese di marzo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. ▪ Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. ▪ Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
20 aprile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 aprile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. ▪ Presentazione elenchi Intrastat trimestrali Scade oggi, per gli operatori commerciali con obbligo trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente
30 aprile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/04/11. ▪ Comunicazione black list Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black list" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, e nel trimestre precedente per coloro tenuti a tale adempimento con cadenza trimestrale. ▪ Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo 2011. ▪ Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e

	<p>contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione Dichiarazione Sistri/ MUD 2011 Scade il termine, per la denuncia dei rifiuti, di presentazione alla CCIAA della dichiarazione Sistri o del Modello Unico Dichiarazione Ambientale 2011, contenente le indicazioni delle quantità e qualità dei rifiuti oggetto della propria attività. ▪ Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente. La trasmissione del modello può essere effettuata gratuitamente anche mediante gli intermediari abilitati. ▪ Modello 730/2011 per soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale Scade il termine per la presentazione, al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, del modello 730 e della busta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille, per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. ▪ Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2011. ▪ 5 per mille: enti di ricerca scientifica e sanitaria Scade oggi il termine per l'iscrizione telematica degli enti della ricerca scientifica e sanitaria agli elenchi per il riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
7 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 per mille: enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per l'iscrizione telematica degli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche agli elenchi per il riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
15 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94. ▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.